



Regolamento regionale n. 6/2019 «Disciplina degli scarichi»

Regolamenti regionali in tema di invarianza idraulica e scarichi idrici
24 giugno 2019 - Brescia
Marco Parini – D.G. Territorio e Protezione Civile
Struttura Servizi Idrici



Contenuti del regolamento

ARTICOLATO

- Disciplina scarichi di reflui urbani, domestici e assimilati (divieti/obblighi di recapito e valori limite allo scarico)
- Criteri individuazione agglomerati del servizio idrico
- Criteri per obbligo di allaccio in fognatura
- Disciplina autorizzazioni
- Disciplina controlli reflui domestici e assimilati, urbani e industriali
- Disciplina approvazione progetti

ALLEGATO A – Modalità e criteri per individuazione agglomerati

ALLEGATO B – Acque reflue domestiche e assimilate

ALLEGATO C – Trattamenti appropriati per insediamenti isolati e agglomerati < 2000 AE

ALLEGATO D – Valori limite di emissione

ALLEGATO E – Reti e sfioratori di piena

ALLEGATO F – Controllo degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e delle acque reflue urbane

ALLEGATO G – Controllo degli scarichi industriali

ALLEGATO H – Iter amministrativi di approvazione dei progetti e di autorizzazione allo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

ALLEGATO I – Contenuti dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

ALLEGATO L – Criteri di valutazione per la scelta tra alternative progettuali comparabili per impianti di trattamento delle acque reflue urbane

ALLEGATO M – Contenuti della modulistica per le istanze di autorizzazione allo scarico

ALLEGATO N – Procedura semplificata per il calcolo della potenzialità di trattamento degli impianti a fanghi attivi

Abrogazioni e entrata in vigore

Abrogato il regolamento regionale 3/2006

Altre norme
regionali
«riassorbite»

d.g.r. 4621/2012

Modalità di **controllo degli scarichi** di acque reflue urbane

d.g.r. 2318/2006

Trattamenti appropriati per insediamenti isolati e agglomerati < 2.000 AE

d.g.r. 1086/2013

Criteri per **l'individuazione degli agglomerati**

d.g.r. 11045/2010

Linee guida per gli Uffici d'ambito per esercizio
competenze sugli scarichi in rete fognaria

Entrata in vigore: 3 aprile 2019. Salvo disposizioni specifiche riportate nell'articolato.

Contenuti del regolamento

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGLOMERATI

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

Titolo II – Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e di acque reflue urbane

ART. 5 - DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIO ALLE RETI FOGNARIE

ART. 6 - DIVIETI E OBBLIGHI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON MENO DI 2000 ABITANTI EQUIVALENTI E PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI ISOLATI

ART. 7 - TRATTAMENTI APPROPRIATI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON MENO DI 2000 ABITANTI EQUIVALENTI E SISTEMI ADOTTABILI PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI ISOLATI

ART. 8 - SCARICHI IN CORPI IDRICI DESTINATI ALLA BALNEAZIONE, AD USO POTABILE O ANCHE CONNESSI AD AREE NATURALI PROTETTE

ART. 9 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE ED EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO

Titolo III – Reti e sfioratori

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 11 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI FOGNATURA

ART. 12 - SFIORATORI DI PIENA DELLE RETI FOGNARIE

ART. 13 - GESTIONE DELLE ACQUE DI SFIORO DELLE RETI FOGNARIE

ART. 14 - PROGRAMMA DI RIASETTO DELLE FOGNATURE E DEGLI SFIORATORI

Contenuti del regolamento

Titolo IV – Controllo degli scarichi

ART. 15 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 16 – CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

ART. 17 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE

ART. 18 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ART. 19 - SISTEMA INFORMATIVO

Titolo V – Regime amministrativo degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e di acque reflue urbane. Modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Capo I – Disposizioni generali

ART. 20 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 21 - SPESE D'ISTRUTTORIA

Capo II – Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

ART. 22 – SCARICHI IN RETI FOGNARIE

ART. 23 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI ISOLATI

Capo III – Regime amministrativo degli scarichi di acque reflue urbane e modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

ART. 24 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE

ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

ART. 26 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER NUOVI IMPIANTI E PER MODIFICHE SOSTANZIALI DI IMPIANTI ESISTENTI

ART. 27 – RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Titolo VI – Abrogazione e disapplicazioni e norme finali

ART. 28 – ABROGAZIONE E DISAPPLICAZIONI

ART. 29 –NORME FINALI

Contenuti del regolamento

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGLOMERATI

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

Titolo II – Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e di acque reflue urbane

ART. 5 - DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIO ALLE RETI FOGNARIE

ART.6 - DIVIETI E OBBLIGHI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON MENO DI 2000 ABITANTI EQUIVALENTI E PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI ISOLATI

ART. 7 - TRATTAMENTI APPROPRIATI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON MENO DI 2000 ABITANTI EQUIVALENTI E SISTEMI ADOTTABILI PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI ISOLATI

ART. 8 - SCARICHI IN CORPI IDRICI DESTINATI ALLA BALNEAZIONE, AD USO POTABILE O ANCHE CONNESSI AD AREE NATURALI PROTETTE

ART. 9 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE ED EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO

Titolo III – Reti e sfioratori

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI


ART. 11 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI FOGNATURA

ART. 12 - SFIORATORI DI PIENA DELLE RETI FOGNARIE

ART. 13 - GESTIONE DELLE ACQUE DI SFIORO DELLE RETI FOGNARIE

ART. 14 - PROGRAMMA DI RIASETTO DELLE FOGNATURE E DEGLI SFIORATORI

Reti, sfioratori e gestione delle acque di sfioro




tuttavia

Adeguamento previsto dalla vigente
regolamentazione regionale: 31 dicembre 2016



Reti, sfioratori e gestione delle acque di sfioro

Approccio complessivo e modalità di attuazione



Acque parassite

(art. 10, comma 3)

- Acque provenienti da infiltrazioni puntuali o diffuse non previste all'interno del sistema fognario, dovute a carenze strutturali o anche a interconnessione con il reticolo idrografico superficiale e con le acque sotterranee
- Obiettivo a tendere: minimizzazione
- Primo obiettivo di riduzione: 30 % della portata nera media annua
- Necessità di monitorarle e quantificarle, programmare interventi di riduzione e iniziare a realizzarli. Prevista misura almeno a monte dei principali sfioratori

Sfioratori e reti

(art. 12 e Allegato E – sezione 1.1)

Portata di soglia minima: 20 L/s, x limitare il rischio di intasamento

Escluso sfiori realizzati mediante sollevamento meccanico.

Portata da inviare a depurazione (Q derivata): Q equivalente a 750 L/AE giorno

Portata di soglia

- sfioratori di “alleggerimento idraulico”: Q equivalente a 1.500 L/AE giorno oppure, in caso di recapito a lago, 2000 L/AE giorno
- altri sfioratori: possono avere Q inferiore a quella prevista per gli sfioratori di “alleggerimento” ma in questa categoria sono compresi tutti gli sfioratori con carico del bacino sotteso “proprio” a servizio di più di 10.000 AE

“Bacino proprio”: superficie di territorio afferente direttamente allo sfioratore in esame, interposta tra lo sfioratore in esame e quello più prossimo a monte dotato dei presidi previsti dal presente regolamento, quali vasca di accumulo o sistema di trattamento»

Gestione acque di sfioro - 1

(art. 13 e Allegato E – sezione 3)

Scaricate direttamente nel caso di sfioratori di alleggerimento oppure per sfioratori con carico del bacino sotteso “proprio” < 10.000 AE per cui se è verificata questa condizione:

“la portata da avviare all’impianto di trattamento delle acque reflue, determinata con riferimento al solo bacino proprio, deve essere minore della metà della portata totale da avviare all’impianto di trattamento delle acque reflue, determinata con riferimento al bacino totale sotteso dallo sfioratore”

Negli altri casi: accumulo in vasche a tenuta svuotate in rete dopo l’evento meteorico (entro 48 ore dal termine) oppure trattate in sistemi di trattamento localizzati (anche di tipo naturale)

Gestione acque di sfioro - 2

(art. 13 e Allegato E – sezione 4)

Dimensionamento vasche di accumulo

2 alternative:

- ❖ 50 m³/ha superficie scolante impermeabile

oppure

- ❖ volume definito tenendo conto dell'obiettivo di intercettare almeno il 50 % del carico annuo sfiorato (in termini di COD e solidi sospesi totali), in ogni caso non inferiore a quello calcolato applicando il valore di 25 m³ per ettaro di superficie scolante impermeabile (soluzione ammissibile in caso di valutazione specifica delle caratteristiche quali-quantitative del refluo scaricato)

Volumi di accumulo delle acque di sfioro dimensionato in funzione del bacino proprio dello sfioratore

Sistemi di trattamento localizzato

E' prevista l'approvazione di una linea guida per la scelta di sistemi idonei



Portata da trattare in tempo di pioggia

(art. 11 comma 9 e Allegato E – sezioni 2 e 3)

- Q equivalente a 750 L/AE giorno deve essere trattata almeno nella sezione primaria del depuratore

Qualora non sia possibile, in alternative può essere realizzato un volume di accumulo in testa impianto che consenta di intercettare una porzione di portata in arrivo (criteri di dimensionamento specificati nella sezione 2 dell'Allegato B)

In ogni caso è richiesto che:

- la sezione biologica tratti almeno la Q equivalente a 500 L/AE giorno, considerato uniformemente distribuito nelle 24 ore, oppure la portata pari a 1,1 volte la portata massima di tempo secco
- l'intera portata delle acque di sfioro scaricate dagli sfioratori di testa impianto devono essere sottoposte a un trattamento di rimozione dei solidi grossolani

Sfioratori e vasche in testa impianto

(art. 13 comma 5 e Allegato E – sezione 4.1)

Sempre presente un volume di accumulo finalizzato:

- all'accumulo delle acque provenienti dallo sfioratore di testa impianto (stessi criteri di dimensionamento previsti per gli altri sfioratori)
- al volume di accumulo necessario a sopperire all'eventuale insufficienza idraulica della sezione primaria a trattare la Q equivalente a 750 L/AE giorno
- al miglioramento dell'elasticità gestionale dell'impianto e all'accumulo temporaneo di volumi adeguati per gestione emergenze o manutenzione (tenendo conto, tra l'altro, dell'eventuale disponibilità di più linee di trattamento e delle caratteristiche della rete afferente quali il n. di collettori)
- Sono esclusi da questo obbligo i sistemi di trattamento costituiti da vasche Imhoff



Contenuti del regolamento

Titolo IV – Controllo degli scarichi

ART. 15 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 16 – CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

ART. 17 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE

ART. 18 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ART. 19 - SISTEMA INFORMATIVO

Titolo V – Regime amministrativo degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e di acque reflue urbane. Modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Capo I – Disposizioni generali

ART. 20 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 21 - SPESE D'ISTRUTTORIA

Capo II – Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

ART. 22 – SCARICHI IN RETI FOGNARIE

ART. 23 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI ISOLATI

Capo III – Regime amministrativo degli scarichi di acque reflue urbane e modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

ART. 24 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE

ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

ART. 26 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER NUOVI IMPIANTI E PER MODIFICHE SOSTANZIALI DI IMPIANTI ESISTENTI

ART. 27 – RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Titolo VI – Abrogazione e disapplicazioni e norme finali

ART. 28 – ABROGAZIONE E DISAPPLICAZIONI

ART. 29 –NORME FINALI



Quadro normativo nazionale

- D.Lgs. 152/2006 «Norme in materia ambientale»
 - ❖ Art. 124 «Criteri generali» sull'autorizzazione degli scarichi
 - ❖ Art. 126 «Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane»
 - ❖ Art. 158bis «Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante»
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. «Codice dei contratti pubblici»
 - ❖ Art. 23 «Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi»
 - ❖ Art. 26 «Verifica preventiva della progettazione»
 - ❖ Art. 27 «Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori»
- L. 241/90 «Nuove norme sul procedimento amministrativo»

Approvazione progetti degli impianti

Modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento (ex art. 126 d.lgs. 152/06): contenuti dei progetti

Allegato L

Valutazione delle alternative progettuali

Elementi da considerare:

- vincoli di tutela
- compatibilità urbanistica
- interferenze
- **grado di centralizzazione**
- **scelta del recettore e effetti ambientali**
- riuso del refluo depurato
- costi di investimento e gestionali
- rese depurative
- flessibilità dell'impianto
- aspetti funzionali

Art. 24 r.r. 6/2019

- Prima o contestualmente al progetto di fattibilità tecnico-economica
- **Obbligatorietà del Progetto di fattibilità per nuovi impianti > 2000 AE e per modifiche sostanziali a impianti > 10.000 AE**

Novità rispetto all'attuale quadro normativo

Indirizzi per il collaudo funzionale (Allegato I)

Allegato I

Elementi dei progetti definitivi

Integrativi a quanto previsto dalla normativa sugli appalti

- **Disciplinare di avviamento**
- **Disciplinare di collaudo funzionale**
- **Disciplinare di gestione provvisoria** (modalità di conduzione dell'impianto durante il periodo di esecuzione di modifiche o manutenzioni su impianti esistenti)
- **Piano di monitoraggio** (per le fasi di avvio e gestione provvisoria)

Allegato I - Contenuti dei progetti

Contenuti aggiuntivi specifici del Progetto Definitivo

Disciplinare di avviamento: è l'elaborato che definisce le procedure di avvio e allineamento a regime del funzionamento dell'impianto


Disciplinare di gestione temporanea: disciplina la fase successiva al completamento della fase di avviamento e messa a regime, durante il quale l'Impresa è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni previste nel Disciplinare necessarie al conseguimento e mantenimento stabile dei risultati definitivi previsti per il trattamento

Disciplinare di gestione provvisoria: previsto in caso di interventi su impianti esistenti qualora tali interventi comportino l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di emissione durante la fase realizzativa. In tal caso devono essere previste delle modalità di gestione provvisoria relative a tutto il periodo necessario al completamento dei lavori

Disciplinare di collaudo funzionale: è l'elaborato relativo al complesso delle verifiche e delle prove di funzionamento che completa il ciclo di operazioni gestionali di avvio e messa a regime di un nuovo impianto, nonché di ripristino delle normali condizioni di esercizio di un impianto di depurazione esistente a conclusione di un intervento sul medesimo

Piano di monitoraggio: deve consentire una verifica del raggiungimento (e del mantenimento) degli obiettivi prestazionali prefissati nella conduzione di apparecchiature, processi e unità di trattamento

Approvazione progetti degli impianti




Contenuti dell'autorizzazione


L'autorizzazione provvisoria:

- specifica la **potenzialità dell'impianto**
- contiene l'indicazione dei **parametri e i relativi valori limite** di cui è previsto il rispetto
- specifica le **sostanze scaricate nella rete fognaria da attività produttive** che devono essere oggetto di controllo periodico
- contiene le **prescrizioni** per la realizzazione o l'adeguamento delle opere e per l'adozione di specifiche **cautele gestionali**
- Fissa la durata del **periodo di avviamento**

Approvazione progetti degli impianti



Percorso autorizzativo degli impianti



Contenuti del regolamento

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGLOMERATI

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

Titolo II – Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e di acque reflue urbane

ART. 5 - DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIO ALLE RETI FOGNARIE

ART. 6 - DIVIETI E OBBLIGHI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON MENO DI 2000 ABITANTI EQUIVALENTI E PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI ISOLATI

ART. 7 - TRATTAMENTI APPROPRIATI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON MENO DI 2000 ABITANTI EQUIVALENTI E SISTEMI ADOTTABILI PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI ISOLATI

ART. 8 - SCARICHI IN CORPI IDRICI DESTINATI ALLA BALNEAZIONE, AD USO POTABILE O ANCHE CONNESSI AD AREE NATURALI PROTETTE

ART. 9 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE ED EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO

Titolo III – Reti e sfioratori

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 11 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI FOGNATURA

ART. 12 - SFIORATORI DI PIENA DELLE RETI FOGNARIE

ART. 13 - GESTIONE DELLE ACQUE DI SFIORO DELLE RETI FOGNARIE

ART. 14 - PROGRAMMA DI RIASETTO DELLE FOGNATURE E DEGLI SFIORATORI

Reflui domestici e assimilati

(art. 4, 22, 23 e Allegato B)

Acque reflue domestiche

«acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche»

Acque reflue assimilate alle domestiche

Assimilazione per tipologia di refluo o attività di provenienza:

- a) provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- b) provenienti da pompe di calore;
- c) costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti;
- d) costituite da condense degli impianti di condizionamento;
- e) provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate a usi tecnologici;
- f) provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso;
- g) provenienti dalle categorie di attività elencate in tabella 1.

Reflui assimilati ai domestici - 1

(Tabella 1, Allegato B)

1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività
3	Lavanderie ad acqua, sia self-service che tradizionali, la cui attività sia rivolta unicamente all'utenza domestica e con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc
4	Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari destinati alla vendita a terzi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività
5	Grandi magazzini adibiti alla vendita di beni, senza laboratori alimentari, fisici o chimici
6	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
7	Piscine, stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
8	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 20 mc/giorno
9	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc
10	Depositi e centri di vendita all'ingrosso di prodotti vegetali o animali senza annesso macello
11	Erboristerie con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita al dettaglio a terzi
12	Saloni di toelettatura animali, allevamenti animali da compagnia
13	Laboratori di analisi chimiche, analisi biologiche, analisi mediche a condizione che le matrici analizzate, i reattivi, i reagenti vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del d.lgs.152/06 parte quarta
14	Laboratori odontotecnici a condizione che i materiali e le sostanze impiegate nell'attività vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del d.lgs.152/06 parte quarta

Reflui assimilati ai domestici - 2

(art. 4, 22, 23 e Allegato B)

Acque reflue assimilate alle domestiche

- Possibilità per Ufficio d'ambito o provincia di ampliare le casistiche di assimilazione
- Possibilità di assimilazione in base alle caratteristiche qualitative del refluo (Tabella 2 dell'Allegato B)
- Possibilità per l'ufficio d'ambito di demandare al gestore del SII l'assimilazione, rendendola contestuale alla domanda di allaccio

Procedure amministrative per scarico in fognatura di reflui assimilati

- Comunicazione con silenzio assenso per reflui assimilati per «tipologia» o «provenienza»
- Richiesta con pronunciamento dell'Ufficio d'ambito negli altri casi



Reflui assimilati ai domestici - 3

(art. 4, 22, 23 e Allegato B)

Ammissibilità dei reflui in fognatura

I reflui domestici sono sempre ammessi

I reflui assimilati sono ammessi nell'osservanza delle eventuali disposizioni definite dall'Ufficio d'ambito: possono essere posti limiti alla portata scaricata ma anche obblighi di pretrattamento o valori limite in concentrazione, qualora necessario per garantire la funzionalità del sistema di fognatura/depurazione

Alcune tipologie di reflui assimilati possono essere esclusi da quelli ammessi: il regolamento 6/2019 esclude i nuovi scarichi provenienti da pompe di calore (a meno di indisponibilità di recapiti alternativi) ma l'Ufficio d'ambito può estendere ad altre categorie e applicare l'esclusione a scarichi esistenti, dando un congruo tempo per l'adeguamento (art. 5, c. 8 e 9)

Contenuti del regolamento

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGLOMERATI

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

Titolo II – Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e di acque reflue urbane

ART. 5 - DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIO ALLE RETI FOGNARIE

ART. 6 - DIVIETI E OBBLIGHI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON MENO DI 2000 ABITANTI EQUIVALENTI E PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI ISOLATI

ART. 7 - TRATTAMENTI APPROPRIATI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON MENO DI 2000 ABITANTI EQUIVALENTI E SISTEMI ADOTTABILI PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI ISOLATI

ART. 8 - SCARICHI IN CORPI IDRICI DESTINATI ALLA BALNEAZIONE, AD USO POTABILE O ANCHE CONNESSI AD AREE NATURALI PROTETTE

ART. 9 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE ED EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO

Titolo III – Reti e sfioratori

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 11 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI FOGNATURA

ART. 12 - SFIORATORI DI PIENA DELLE RETI FOGNARIE

ART. 13 - GESTIONE DELLE ACQUE DI SFIORO DELLE RETI FOGNARIE

ART. 14 - PROGRAMMA DI RIASETTO DELLE FOGNATURE E DEGLI SFIORATORI

Allaccio alle reti fognarie - 1

(art. 5)

Obbligo di allaccio per reflui domestici

Immediato per nuovi scarichi; entro un anno in caso di realizzazione di nuove reti fognarie in aree precedentemente non servite

Disciplina demandata all'Ufficio d'ambito, tenendo conto di alcuni indirizzi minimi (comma 5):

“L'obbligo di allaccio di cui al comma 1 si applica in caso di distanza, intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile, tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura inferiore o uguale a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili. L'aumento fino a 300 metri della distanza di riferimento per l'allaccio, tenendo conto del numero di AE da servire, nonché eventuali ulteriori condizioni per l'applicazione dell'obbligo possono essere assunti mediante specifica previsione del regolamento d'ambito”



Allaccio alle reti fognarie - 2

(art. 5)

Divieto di recapito per acque che possono recare significativa diluizione ai reflui che veicolano un carico inquinante a depurazione:

- Pompe di calore
- Acque di falda provenienti da pozzi barriera
- Acque prelevate a scopo di drenaggio falda
- Acque di raffreddamento indiretto

Possibilità di deroga da parte dell'Ufficio d'ambito, in caso di impossibilità a scaricare in altri recettori e possibilità di prevedere il divieto per altre specifiche tipologie di reflui

Manutenzione e controllo vasche Imhoff

(art. 7, commi 7 e 8)

- Obbligo di svuotamento annuale (frequenza modificabile dalla Provincia in fase di autorizzazione)
- Obbligo della registrazione dell'intervento di svuotamento, per gli scarichi di insediamenti isolati, a cura dell'esecutore dell'intervento. La registrazione dovrà avvenire su apposito modulo da trasmettere alla provincia al momento del rinnovo dell'autorizzazione (quadriennale, come previsto dal d.lgs. 152/2006)
- L'esecutore deve essere un soggetto iscritto all'albo dei gestori ambientali ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. 152/2006 (in quanto attività di gestione rifiuti)
- Esclusione del controllo analitico allo scarico

Nuove disposizioni efficaci su scarichi esistenti dopo rinnovo o modifica dell'autorizzazione

Divieti e obblighi di recapito

(art. 6)

Insedimenti isolati

Divieto di scarico in acque superficiali se $AE < 200$

Divieto di scarico su suolo in aree di ricarica dei corpi idrici sotterranei appartenenti alle idrostrutture intermedie e profonde, se $AE > 50$

Divieto di scarico entro 300 m, in proiezione piana, dalla linea di costa dei laghi (ammessi solo in caso di trattamento più spinto per il fosforo)

Il divieto assoluto di scarico nel bacino drenante ai laghi, per insediamenti isolati, è stato ridotto da 1 km a 300 m dalla linea di costa. I titolari di scarichi esistenti possono presentare domanda di autorizzazione entro 1 anno dall'entrata in vigore.

Al divieto di scarico in acque superficiali è ammessa deroga per casi di impossibilità allo scarico su suolo (bassa permeabilità, situazioni di dissesto, bassa soggiacenza falda)

Agglomerati: divieto di attivare nuovi scarichi provenienti da agglomerati che servono meno di 400 AE (ammessi solo in caso di trattamento più spinto per il fosforo)



Trattamenti appropriati - 1

(art. 7 e Allegato C)

- Prescrizioni per insediamenti isolati e agglomerati a servizio di AE < 2.000
- Livelli di trattamento minimi per tutti gli scarichi (sia insediamenti isolati che reflui urbani):

AE < 200: a) qualora recapitate su suolo o strati superficiali del sottosuolo: vasca Imhoff seguita da trincea di subirrigazione senza drenaggio;

b) qualora recapitate in acque superficiali: vasca Imhoff seguita da un ulteriore trattamento costituito da trincea di subirrigazione con drenaggio o fitodepurazione o filtrazione su tela

200 < AE < 400: a) qualora recapitate su suolo o strati superficiali del sottosuolo: vasca Imhoff seguita da biodischi o fitodepurazione o lagunaggio e, in fine, subirrigazione senza drenaggio;

b) qualora recapitate in acque superficiali: vasca Imhoff seguita da biodischi e subirrigazione con drenaggio oppure vasca Imhoff seguita da fitodepurazione o lagunaggio oppure vasca Imhoff seguita da biodischi e filtrazione su tela o sedimentazione secondaria.



Trattamenti appropriati - 2

(art. 7 e Allegato C)

- Livelli di trattamento minimi per tutti gli scarichi (sia insediamenti isolati che reflui urbani):

AE > 400: trattamento secondario

- Recapito entro 1 km dalla costa dei laghi: trattamento più spinto per fosforo
- Possono essere proposti sistemi diversi purchè altrettanto efficaci

Adeguamento a divieti/obblighi di recapito e trattamenti appropriati

Gli scarichi esistenti devono essere adeguati entro due anni dal primo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, in ogni caso, entro sei anni da tale data.

Valori limite allo scarico

(art. 9 e Allegato D)

- Valori limite per azoto ammoniacale: espresso come valore di concentrazione media annua:

potenzialità compresa tra 2.000 e 10.000 AE: 10 mg/L

potenzialità compresa tra 10.000 e 50.000 AE: 3 mg/L

potenzialità > 50.000 AE 5 mg/L

In vigore da subito per gli impianti di potenzialità > 10.000 AE; dal 2° anno dopo il primo rinnovo per quelli di pot. < 10.000

- Applicazione di valori limite di tabella 3, allegato 5, parte III, d.lgs. 152/2006 in presenza di scarichi di reflui industriali nella rete fognaria afferente al depuratore
- Focus su efficienza di abbattimento degli impianti: il regolamento prevede la possibilità che Regione fissi valori obbligatori anche differenziati per bacino idrografico



Impianti a forte fluttuazione stagionale

(art. 9, commi 12 e 13 e Allegato D)

- Definizione degli impianti a forte fluttuazione: carico nei periodi di punta pari o superiore al 50 % in più del carico medio nel restante periodo dell'anno
- Possibilità di deroga ai limiti nelle fasi transitorie tra basso carico e alto carico, per messa a regime, fino a 15 giorni.
- Obbligo di comunicazione a ARPA e provincia dell'inizio del periodo di fluttuazione con almeno 15 giorni di anticipo
- Per l'attivazione: richiesta di modifica dell'autorizzazione entro un anno dall'entrata in vigore

Prossimi passi

Provvedimenti di attuazione del reg. 6/2019

- LINEE GUIDA TRATTAMENTO ACQUE DI SFIORO RETI FOGNARIE (ART. 13, C. 3)
- INDIRIZZI PER PROGRAMMA DI RIASSETTO FOGNATURE E SFIORATORI (ART. 14, C. 2)
- LINEE GUIDA TRATTAMENTI DISINFEZIONE ACQUE REFLUE URBANE (ART. 8, C. 2)

Avvio revisione regolamento regionale 4/2006 «Disciplina acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne»

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

marco_parini@regione.lombardia.it

